

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 740

Disposizioni per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare

14/07/2024 - 06:59

Indice

1. DDL S. 740 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 740	4

1. DDL S. 740 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 740

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 740

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IRTO , D'ELIA , CRISANTI , RANDO , VERDUCCI e SENSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2023

Disposizioni per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.

Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, delle regioni, e in generale delle istituzioni pubbliche, adottare politiche e azioni a sostegno dell'infanzia. A tal fine è opportuno ricordare che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, impone agli Stati contraenti l'adozione di tutte le misure legislative e amministrative necessarie a tutelare i diritti riconosciuti nella Convenzione medesima. Tra questi, l'articolo 17 prevede un impegno degli Stati membri a garantire l'accesso a bambini e a ragazzi a un'informazione sicura, rispettosa della loro età, e che promuova il loro benessere sociale, spirituale e morale.

Tra le misure elencate, il punto 3 prevede, appunto, che si incoraggi la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia.

La lettura, dunque, è considerata strumento indispensabile di sviluppo cognitivo, affettivo, sociale e relazionale dei bambini, di educazione all'ascolto e alla comunicazione. Essa rappresenta un mezzo di conoscenza e di comprensione della realtà e, più in generale, uno strumento di crescita e di prevenzione della povertà culturale ed educativa.

La povertà educativa presenta forti ed indissolubili legami con la povertà economica e si traduce in maggiori difficoltà a trovare un lavoro, a sottrarsi allo sfruttamento e all'isolamento sociale, a esercitare i propri diritti democratici e, correlativamente, in maggiori possibilità di ammalarsi, di cadere dipendenti dall'alcool e dalla droga, di delinquere. Bambini poveri saranno adulti emarginati con ricadute non solo individuali ma anche collettive per la negativa incidenza sul PIL e per la grave carenza di coesione sociale e territoriale: dunque se il fallimento educativo per l'individuo è una grave deprivazione personale, per la società è un danno economico ed un insidioso pericolo.

I dati a disposizione mostrano che solo il 45,1 per cento della popolazione con un'età superiore ai 6 anni ha letto un libro nel corso dell'ultimo anno. Solo l'11,7 per cento della popolazione frequenta le biblioteche. Più di 2 milioni di persone di età compresa tra i 15 e i 65 anni, pari al 5,4 per cento della popolazione, risultano analfabete funzionali.

La correzione di questi drammatici dati può e deve partire dalla consapevolezza dei genitori che i primi anni di vita, e addirittura lo stadio embrio-fetale, sono decisivi per il futuro dei loro figli sia dal punto di vista fisico che mentale. Occorre sottolineare l'interrelazione tra benessere fisico e benessere mentale-psicologico. La « domanda di salute » non può più essere rivolta solo alla cura di patologie del corpo, ma deve mirare anche al corretto sviluppo neuronale e delle funzioni cognitive ed emotive. È ormai noto, grazie ai progressi effettuati dalle neuroscienze negli ultimi 25 anni, che il 90 per cento del potenziale cerebrale di un individuo si forma durante la vita intrauterina e nei primi 5 anni di vita, quindi gli investimenti sul capitale umano sono tanto più efficaci quanto più precoci.

In una società in cui tutto è sempre più accelerato ci si può ritagliare uno spazio di lentezza: la lettura richiede tempo, la risorsa più importante che abbiamo. La lettura è uno strumento straordinario di

costruzione di abilità e rappresenta un' « infrastruttura » per l'anima e per la mente che ci permette di aumentare la fiducia in noi stessi e la consapevolezza del sé e dell'altro. Occorre dunque realizzare politiche a sostegno dei più piccoli « per consentire ai bambini di poter partire bene nella vita ». È quanto emerge, peraltro, in un rilevante documento internazionale, il « *Nurturing Care Framework for Early Child Development* », rivolto ai governi nazionali e locali, agli operatori sanitari ed educativi, che contiene indicazioni e raccomandazioni sugli interventi da porre in essere nel momento di vita che va dalla gravidanza fino ai tre anni del bambino. Numerosi studi dimostrano, infatti, che i contesti stimolanti e ricchi da un punto di vista delle letture disponibili consentono di acquisire abilità nell'alfabetizzazione in età prescolare e di sviluppare la motivazione, la curiosità e la memoria, tutte funzioni che vanno a comporre il bagaglio intellettuale ed emotivo di una persona.

Il presente disegno di legge si prefigge un obiettivo complesso che non si limita soltanto alla riduzione dell'abbandono scolastico, a favorire l'abitudine alla lettura e ad alzare il livello cognitivo dei bambini, ma mira a intervenire presso tutti gli attori dello sviluppo proponendo un modello di sostegno educativo alle famiglie. Quando si parla di « ambiente » con rapporto ad un bambino il riferimento fondamentale è alla vita familiare, poi scolastica, poi sociale in senso più ampio.

La famiglia, anzitutto, è il primo luogo di apprendimento e resta sicuramente il più importante: bambini esposti a un linguaggio povero, non adeguatamente stimolati con il gioco, esposti per tempi eccessivi a video (peggio se non adeguati nei contenuti) sono già segnati da un'indubbia disuguaglianza che si paleserà più drammaticamente in ambito scolastico e lavorativo.

È importante, dunque, favorire in modo innovativo lo sviluppo delle competenze genitoriali, sostenendo i progetti e le attività dei soggetti pubblici e privati.

Pertanto, il presente disegno di legge si prefigge di sviluppare e sostenere le capacità genitoriali e di adottare le misure necessarie a potenziare e diffondere la cultura della lettura nella prima infanzia ovvero incentivare le attività relative alla lettura in età prescolare. Inoltre, il disegno di legge valorizza e afferma la fondamentale attività esercitata dai medici pediatri, che svolgono un ruolo di assistenza e di supporto ai bambini e alle famiglie, non solo dal punto di vista squisitamente medico-pediatrico ma altresì in termini di sostegno educativo, pedagogico e formativo.

I pediatri - e in particolare i pediatri di famiglia diffusi in modo capillare sul territorio - entrano precocemente in contatto con i bambini, godono di un rapporto privilegiato con le famiglie, sono soggetti professionalmente qualificati e quindi possono veicolare messaggi di tipo sanitario ma anche di sostegno genitoriale. Per le specifiche caratteristiche della loro attività, pertanto, possono raggiungere gran parte della popolazione.

Il disegno di legge promuove un concetto avanzato di salute, intesa ormai non solo come benessere meramente fisico o mentale, con riferimento alla cura e prevenzione delle patologie neuro-psichiatriche, ma altresì come equilibrio armonico della persona e stimolo al corretto sviluppo individuale e della prevenzione della deprivazione cognitiva-emotiva-relazionale.

Nello specifico, con il presente disegno di legge si propongono interventi di ampliamento dei servizi con caratteristiche educative, ludiche e culturali; la creazione di reti e il sostegno di progetti e laboratori, di rafforzamento infrastrutturale, in termini di dotazione libraria, della rete locale delle biblioteche di pubblica lettura, nonché la creazione di piccole biblioteche negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo. Si prevede, altresì, il rafforzamento delle strutture bibliotecarie e l'istituzione o il supporto di presidi e di iniziative di lettura negli studi pediatrici, nei reparti o negli spazi ambulatoriali degli ospedali, nei consultori e nei centri vaccinali. A tal fine, è prevista l'adozione di un Piano triennale per la lettura in età prescolare, che ha la finalità di individuare obiettivi, strumenti e azioni di informazione, diffusione e implementazione delle misure volte alla creazione di una rete che garantisca servizi su tutto il territorio nazionale in modo uniforme ed efficiente. È importante, al fine della stesura di un Piano realmente efficace e rispondente alle esigenze e ai bisogni concreti, la previsione di un tavolo di coordinamento che coinvolga le varie parti interessate (operatori, educatori, enti territoriali, pediatri, associazioni, biblioteche) i quali, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze, hanno il compito di evidenziare le esigenze e le criticità, nonché di elaborare proposte e progetti utili alla redazione del predetto Piano.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e del *Nurturing Care Framework for Early Child Development* (NCF), presentato a Ginevra il 23 maggio 2018, la Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, e adotta i provvedimenti necessari in materia di tutela e di diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e nell'età prescolare, sostenendo altresì le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati competenti.

2. La Repubblica adotta i provvedimenti necessari in materia di tutela e di diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e nell'età prescolare, nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati competenti.

Art. 2.

(Oggetto)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge sostiene le capacità genitoriali e favorisce l'accesso e la promozione della lettura in età prescolare come strumento:

- a) di crescita, che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;
- b) di identificazione di sé e dell'altro;
- c) di prevenzione della povertà educativa e culturale;
- d) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali;
- e) di facilitazione nell'apprendimento delle lingue;
- f) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali.

2. La presente legge disciplina interventi e attività rivolte a:

- a) promuovere il libro e la lettura favorendo la collaborazione tra le amministrazioni statali, gli enti locali, le scuole, le università, le associazioni culturali, le biblioteche e i pediatri;
- b) sostenere una cultura di familiarizzazione con la lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori;
- c) valorizzare il servizio bibliotecario, favorendone la diffusione e l'accessibilità da parte di bambini in età prescolare;
- d) favorire la lettura multilingue.

Art. 3.

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) le famiglie con bambini in età prescolare, dalla nascita ai sei anni di età;
- b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio nazionale;
- c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche;
- d) le regioni, i comuni, anche in forma associata, le città metropolitane e le province.

Capo II

MISURE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA LETTURA

IN ETÀ PRESCOLARE

Art. 4.

(Azioni)

1. La presente legge promuove e sostiene l'accesso e la promozione della lettura in età prescolare attraverso azioni coordinate e integrate tra il livello statale e quello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Con uno o più decreti, adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute, sono individuate specifiche azioni finalizzate all'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e 2, anche attraverso:
 - a) il potenziamento dei servizi educativi e culturali per i bambini in età prescolare, con specifico riferimento alle attività di promozione della lettura;
 - b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione tra regioni, province, comuni, associazioni e ordini professionali nonché la promozione e il sostegno di quelle esistenti, al fine di promuovere l'accesso alla lettura per i bambini in età prescolare e in particolare per la promozione della lettura ad alta voce;
 - c) il potenziamento della struttura bibliotecaria nazionale e regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e di servizi per le fasce di età prescolare e l'incremento degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie;
 - d) l'attività di informazione, formazione e orientamento rivolta a educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri, volontari e a tutto il personale coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura;
 - e) l'istituzione e il sostegno di presidi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle aziende ospedaliere e nei consultori, nonché negli ambulatori dei pediatri di libera scelta;
 - f) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2009, al fine sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale;
 - g) le modalità di elaborazione del Piano triennale per la lettura in età prescolare, di cui agli articoli 5 e 6.
3. I decreti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 5.

(Piano triennale per la lettura in età prescolare)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano triennale per la lettura in età prescolare, da attuare nei limiti della dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.
2. Il Piano di cui al comma 2 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di cui al comma 2 ha durata triennale e definisce un modello di implementazione e di sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze territoriali. Il Piano determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi, nonché le misure di programmazione e di gestione delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale che garantisca un servizio armonizzato,

coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei consultori e delle ostetriche, in particolare nell'ambito dei corsi di preparazione al parto, dei centri vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria.

4. Il Piano di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente.

Art. 6.

(Tavolo per il coordinamento e per la promozione della lettura)

1. È istituito presso il Ministero della cultura un tavolo per il coordinamento e per la promozione della lettura.

2. Il tavolo di cui al comma 1 ha il compito di formulare proposte in sede di elaborazione del Piano triennale per la lettura, proporre progetti, strategie e modalità operative per rafforzare e implementare la rete di azioni necessarie allo sviluppo e alla diffusione della lettura in età prescolare.

3. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da:

a) cinque componenti, indicati rispettivamente dal Ministro della cultura, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) quattro componenti scelti in pari numero tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti in materia di tutela della salute e delle politiche sociali;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

d) un rappresentante del Centro per la salute del bambino (CSB);

e) un rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP);

f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB);

g) un rappresentante dei pediatri di libera scelta, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e sono principi fondamentali della materia ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, la cui dotazione è incrementata di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, lettera c), una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a un milione di euro annui, è destinata a finanziare le iniziative realizzate dai comuni e dalle regioni nell'ambito dei patti locali per la lettura. La ripartizione e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma sono stabilite annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.